

# COMUNE DI CAPO DI PONTE

PROVINCIA DI BRESCIA

## VERBALE N. 4 DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL 19/9/2018

**Oggetto: Parere su pianificazione del piano triennale dei fabbisogni del personale per il periodo 2019-2021**

L'organo di Revisione

**ESAMINATA**

la proposta di Deliberazione n. 80 della Giunta Comunale del 19/9/2019 inerente la pianificazione dei fabbisogni di personale per le annualità 2019-2021 e visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Affari Generali in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis comma 1, dD.lgs. 267/2000 e dell'art. 5, comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/2/2013 e il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile della presente proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013 dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO**

- 1) l'art. 39 della L. n. 449/1997 che ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- 2) l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 sugli organi di vertice delle amministrazioni locali che sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- 3) l'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, in base al quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, devono adeguare le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- 4) l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), che indica che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- 5) l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, per il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- 6) l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,

nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- 7) l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, siano adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- 8) Il Decreto 8/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018, fissando al 22 settembre il termine per la programmazione dei fabbisogni;
- 9) l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- 10) l'art. 1, comma 762, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite a nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa del personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
- 11) l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turnover al 100% delle cessazioni, anche di quelle verificatesi dopo il 2006 – delibera Sezioni Riunite n. 52/2010);
- 12) l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ed è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);
- 13) l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);
- 14) l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresi i posti vacanti;
- 15) il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 172 del 30 dicembre 2010 e modificato con proprie deliberazioni n. 63 del 19/07/2017 e n. 103 del 28/12/2017;
- 16) il C.C.N.L. vigente, del comparto Regioni-Autonomie Locali;

#### VERIFICATO

- ✓ che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 309.444,65.;

- ✓ che nell'anno 2018, con decorrenza dal 1° aprile, si è verificata n. 1 cessazione di personale dipendente ("Operaio - operatore ecologico" – categoria A, pos.ec. A2) e che nel corso degli anni 2019 e 2020 non si prevedono cessazioni;
- ✓ che i margini delle assunzioni riferiti agli anni 2019-2021 ammontano complessivamente a € 324.551,31.= e che la spesa del personale in servizio è pari a € 291.437,65.=-;
- ✓ il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- ✓ altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- ✓ che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

### **CONSTATATO**

- 1) la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 2) che i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, sono adeguati ed in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, come risultano approvati da delibera di G.C. n. 9 in data 31/01/2018, tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;
- 3) la necessità del Comune di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento: N. 1 "Operaio - operatore ecologico" – categoria A, che comporta una spesa complessiva pari ad € 26.159,95.=-;
- 4) la necessità del Comune di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:
  - a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 309.444,65.=-;
  - b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
  - c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a € 291.437,65.=-;
  - d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:
    - l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure: N. 1 "Operaio - operatore ecologico" – categoria A, decorrenza 2019, da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
      - mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
      - selezione pubblica, previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
      - le eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;
- 5) che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 26.159,95.=-, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti

della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

- 6) che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- 7) che il Comune fornirà la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali del contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole all'adozione della delibera relativa alla pianificazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021 con la raccomandazione che venga effettuato un costante monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia di spesa del personale e di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con contestuale trasmissione del piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO.

19 Settembre 2018

**L'ORGANO DI REVISIONE**  
DOTT. FRANCO GIANNI BORRINI

